


ORDINA
CANI



COMUNE DI BARDOLINO

P.ta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)
TEL. 045/6213261 - TELEFAX 045/6211432
P.IVA 00345090237

Polizia Locale

Prot. n° 2909 2011

BARDOLINO li, 01/03/11

ORDINANZA N. 38 | 2011

OGGETTO: Divieto di circolazione e la corretta gestione dei cani nei parchi pubblici, giardini e nelle aree di uso pubblico su tutto il territorio del comune di Bardolino.

Premesso che in più occasioni i cittadini hanno segnalato disagi derivanti dalla presenza e la circolazione di cani su tutte le aree di uso pubblico;

Rilevato la mancanza di senso civico ed incuria di taluni proprietari dei cani o delle persone che li accompagnano, le aree spesso vengono insudiciate dalle deiezioni degli animali;

Considerato che tale situazione non solo reca disturbo e disagio alla cittadinanza nonché perdita di decoro, ma rappresenta una possibile causa di diffusione di malattie conseguente al contatto, anche accidentale, tra le persone ed in particolare per i bambini che frequentano le aree pubbliche;

Considerato che tali circostanze, peraltro ricorrenti hanno fatto ravvisare la necessità di tutelare tempestivamente la comunità da tali comportamenti talvolta anche aggressivi tenuti anche da alcuni cani mal custoditi;

Ritenute fondate le preoccupazioni manifestate dai cittadini;

Ritenuto dover intervenire in merito, al fine di prevenire i disagi di cui sopra;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2003, n. n. 3;
- La Legge 21 novembre 1981, n. 689;
- La L.R.V. 28 dicembre 1993, n. 60;
- Til regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento

ORDINA

1 – il divieto di circolazione per tutti i cani nei seguenti luoghi pubblici del territorio comunale:

Parco Bassani – Parco Villa Carrara Bottagisio – Piazzale Gramsci – Area Verde di Piazza Guerrieri Rizzardi – Aiuole e Tappeti Erbosi - Giardini Pubblici (via Belvedere nella Frazione di Calmasino) – Campetto di calcio (Via Caduti del lavoro Fraz. di Calmasino) – Parco giochi (via Brà Fraz. Calmasino);



COMUNE DI BARDOLINO

P.ta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)

TEL. 045/6213261 - TELEFAX 045/6211432

P.IVA 00345090237

Polizia Locale

2 – Nel “ **Parco Bassani** “ è consentito il transito con i cani a guinzaglio, solo sul viale pavimentato all'interno che collega via Marconi con via Fosse, avendo cura di rimuovere le eventuali deiezioni lasciate dagli stessi.

3 – i proprietari o detentori di cani, ai fine della prevenzione devono utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane nel centro storico.

4 – I proprietari ed i detentori dei cani di cui sopra hanno, altresì, l'obbligo di esibire la documentazione relativa all'iscrizione all'anagrafe canina ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali da loro gestiti, alla pulizia del suolo imbrattato ed un corretto smaltimento delle deiezioni stesse in idonei sacchi di plastica depositandoli nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti soli urbani.

5 – dal rispetto della presente ordinanza sono esentati i cani per la conduzione dei ciechi ed i cani appartenenti alle Forze dell'ordine e Protezione Civile.

AVVERTE

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7 – bis del D.Lgs n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00 a euro 500,00**, che il trasgressore ha la facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista nella misura di **euro 50,00** ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, a mezzo vaglia postale sul **cc. N. 14225379** intestato al Comando di Polizia Locale di Bardolino.

- Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR della Regione Veneto entro 60 giorni dalla data del provvedimento, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

- La presente Ordinanza sostituisce tutti i precedenti provvedimenti che vanno in contrasto con la presente

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio della casa Comunale per un periodo consecutivo di giorni 15 a partire dalla data di protocollo.



IL SINDACO
Dr. De Beni Ivan